

#### INQUADRAMENTO DELLA NORMATIVA SULL'ETICHETTATURA ALIMENTARE

Le informazioni obbligatorie e volontarie, le responsabilità degli operatori e le esigenze di tutela delle denominazioni di origine

#### CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Le informazioni sui prodotti alimentari: la tutela della filiera e dei consumatori

Trento 24.02.2023

**Avv. Stefano Senatore** 

## NORMATIVA SULLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI



#### PRINCIPALI FONTI EUROPEE ED ITALIANE

#### **NORME ORIZZONTALI**

- reg. (UE)  $1169/2011 \rightarrow \text{informazioni ai consumatori}$
- dir.  $2011/91/UE \rightarrow lotto$
- reg. (CE) n.  $1924/2006 \rightarrow \text{indicazioni nutrizionali e salutistiche}$
- d.lgs.  $231/2017 \rightarrow \text{sanzioni}$ , lotto, distributori automatici, non preimballati
- d.lgs.  $145/2017 \rightarrow \text{sede dello stabilimento}$
- reg. (UE) 2018/848 (appl. dal 1.1.2022) reg. (CE)  $889/2008 \rightarrow biologico$
- reg. (UE)  $1151/2012 \rightarrow \text{regimi di qualità (DOP, IGP, STG...)}$

Tutti i prodotti alimentari

## NORMATIVA SULLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI



#### PRINCIPALI FONTI EUROPEE ED ITALIANE

#### NORME VERTICALI

```
reg.es. (UE) 543/2011 → ortofrutticoli freschi
reg.del. (UE) 2022/2104 \rightarrow \text{olio d'oliva}
reg. (UE) 1308/2013 → prodotti vitivinicoli
reg. (CE) 589/2008 \rightarrow uova
reg. (UE) 2019/787 \rightarrow \text{bevande spiritose}
d.lgs. 50/2004 (dir. 2001/113/CE) \rightarrow confetture, gelatine, marmellate di frutta
d.lgs. 151/2004 (dir. 2001/112/CE) \rightarrow succhi e nettari di frutta
d.lgs. 179/2004 (dir. 2001/110/CE) \rightarrow miele
I. 1354/1962 \rightarrow birra
I. 580/1967 e d.P.R. 502/1998 \rightarrow pane
d.P.R. 187/2001 \rightarrow \text{sfarinati e paste alimentari}
```

Singole categorie merceologiche

# IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011

[art. 1, par. 1]



Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono:

#### 1) IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO

«semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri
amministrativi» [cons. 9]

#### 2) UN ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, consentendo loro di:

- > «fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle <u>scelte consapevoli</u> … nel rispetto in particolare di considerazioni <u>sanitarie</u>, <u>economiche</u>, <u>ambientali</u>, <u>sociali ed etiche</u>» [art. 3]
- ((e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro) [art. 3]
  - " (garantire la sicurezza per i consumatori) [cons. 11]
  - «libera circolazione di alimenti sicuri e sani» [cons. 2]

# IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011

[art. 2, par. 2, lett. e)]



Gli artt. 9 e 10 stabiliscono un elenco di informazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati

#### **ALIMENTO PREIMBALLATO**

- alimento confezionato in un imballaggio prima di essere messo in vendita
- avvolto interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il <u>contenuto</u> non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio
- unità di vendita: destinato a essere presentato come tale al consumatore finale e alle collettività

#### **ALIMENTO NON PREIMBALLATO**

- i. alimenti non confezionati in imballaggi con le caratteristiche precedenti
- ii. alimento imballato nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore
- iii. alimento preimballato per la vendita diretta (preincartato)

## L'OSA RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI



[art. 8, par. 1 reg. UE 1169/2011]

L'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI (OSARI) è:

- a) colui che immette in commercio il prodotto con il proprio nome
- b) o, se tale soggetto è stabilito fuori dall'UE, l'<u>importatore</u> nel mercato dell'Unione

#### **OBBLIGHI:**

- 1. assicurare <u>presenza ed esattezza</u> delle informazioni [art. 8.2]
- 2. implementare un <u>sistema di controlli</u> per verificare la conformità delle informazioni al prodotto commercializzato [art. 8.5]
- 3. essere identificato (nome e indirizzo) in etichetta [art. 9]

### ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI NELLA FILIERA



[art. 8 reg. UE 1169/2011]

#### OSA CHE APPORTANO MODIFICHE ALL'ETICHETTA [art. 8, par. 4]

- ➢ gli OSA non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli
- > gli OSA sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate

#### OSA CHE NON INFLUISCONO SULLE INFORMAZIONI [art. 8, par. 3]

non forniscono alimenti di cui <u>conoscono o presumono la non conformità</u> alla normativa, in base alle <u>informazioni in loro possesso in qualità di professionisti</u>

#### TUTTI GLI OSA [art. 8, par. 5]

«assicurano e verificano» la conformità ai requisiti previsti dalla normativa attinente alla loro attività

### ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI NELLA FILIERA



## RESPONSABILITÀ DEL RIVENDITORE

#### CGUE 26.11.2006, C-315/05, Lidl Italia c. Comune di Arcole (VR)

- > tutti gli osa devono garantire e <u>verificare</u> il rispetto delle disposizioni
- il diritto nazionale può considerare <u>responsabile</u> anche il distributore per la violazione della dir. 2000/13, per un amaro con t.a.v. diverso da quello indicato in etichetta

#### Cass. civ., sez. II, ordinanza 09.10.2019, n. 25330

- il rivenditore è tenuto a <u>verificare la conformità delle etichette</u> dei prodotti a lui forniti, conformemente all'interpretazione della CGUE C-315/05
- responsabile per il mancato esercizio di tali verifiche, che ha determinato la vendita confezioni di uova di allevamento in gabbia, anziché su terreno all'aperto come risultante dall'etichetta

#### Cass. civ., sez. VI, 09.06.2020, n. 10946

rivenditore <u>non responsabile</u> per la vendita di olio vergine di oliva etichettato come evo (fusti sigillati, garanzia scritta di conformità del fornitore)

# RESPONSABILITÀ

### **SANZIONI PENALI**



#### FRODI COMMERCIALI

- **art.** 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)
- **art.** 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
- **art.** 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
- **art.** 517-quater c.p. (Contraffazione di IG o DO dei prodotti agroalimentari)
- **art.** 4, co. 49 l. 350/2003 (False o fallaci indicazioni di provenienza o di origine)
- **art. 16 d.l. 135/2009** (Made in Italy e prodotti interamente italiani)

#### FRODI SANITARIE

**art.** 444 c.p. (Commercio di sostanze alimentari nocive)

## RESPONSABILITÀ

## SANZIONI AMMINISTRATIVE



d.lgs. 231/2017 (Disciplina sanzionatoria reg. 1169/2011 e dir. 2011/91/UE)

- «salvo che il fatto costituisca reato…»
- > competenza del <u>Dipartimento dell'ICQRF</u> [art. 26]
- procedura ex l. 689/1981 [art. 27]

#### artt. 18 ss. d.lgs. 205/2006 (Codice del consumo)

- PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA: pratica commerciale che è contraria alla diligenza professionale e che è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio [art. 20]
- > competenza dell'<u>Autorità garante della concorrenza e del mercato</u> (AGCM) [art. 27]
- > possibilità di definire il procedimento con l'impegno del professionista di porre fine all'infrazione
- > sanzioni amministrative da 5.000 a 5.000.000 € [10.000.000 €]

### INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER ALIMENTI PREIMBALLATI



[art. 9 reg. UE 1169/2011]


- a) **DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO**
- b) **ELENCO DEGLI INGREDIENTI**
- c) INGREDIENTE O COADIUVANTE TECNOLOGICO CHE PROVOCHI ALLERGIE O INTOLLERANZE
- d) QUANTITÀ NETTA DELL'ALIMENTO
- e) TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE o DATA DI SCADENZA
- f) NOME/RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO dell'OSA responsabile delle informazioni
- g) **DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE**
- h) QUANTITÀ DEGLI INGREDIENTI O DELLE CATEGORIE DI INGREDIENTI EVIDENZIATI
- i) CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE e CONDIZIONI DI IMPIEGO
- i) PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA dell'alimento e dell'ingrediente primario
- k) <u>ISTRUZIONI PER L'USO</u>
- I) <u>TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO</u> per <u>bevande</u> che contengono più di 1,2% alcol in vol.


#### INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER ALIMENTI PREIMBALLATI

## **ALTRE INFORMAZIONI**



- **LOTTO** [art. 17 d.lgs.  $231/2017 \rightarrow dir. 2011/91/UE$ ]
- SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO [d.lgs. 145/2017]
- ETICHETTATURA AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO [art. 219, co. 5 d.lgs. 152/2006]
- PREZZO DI VENDITA [art. 14 d.lgs. 114/1998, art. 14 d.lgs. 206/2005, art. 21 l.p. TN 17/2010]
- PREZZO PER UNITÀ DI MISURA [art. 14 d.lgs. 206/2005]









### **INFORMAZIONI VOLONTARIE**

[artt. 36 e 37 reg.1169/2011]



#### **TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE SU BASE VOLONTARIA**

- Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
  - a) non <u>inducono in errore</u> il consumatore, come descritto dall'art. 7
  - b) non sono <u>ambigue né confuse</u> per il consumatore
  - c) sono, se del caso, basate sui <u>dati scientifici</u> pertinenti
- Le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie

### PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

[art. 7]



#### 1) LE INFORMAZIONI NON INDUCONO IN ERRORE:

- a) circa le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, natura e identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, paese di origine, metodo di produzione (es. birra del Monte Baldo)
- b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede (es. afrodisiaco)
- c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche

(es. succo di frutta «senza glutine»)

#### [Q&A Comm. - DG SANCO 13.12.2016]

Se indicata la presenza/assenza di un ingrediente o nutriente «comune», va <u>precisato che</u> tale caratteristica è comune a tutti i <u>prodotti similari</u>

### PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE





d) suggerendo (tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni) la presenza di un particolare alimento o ingrediente (naturalmente presente o normalmente utilizzato nel prodotto) che è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente

es. preparato "cappuccino" con foto di liquido bianco  $\rightarrow$  latte sostituito da liquido di soia es. yogurt gusto strudel  $\rightarrow$  mele sostituite da arance



- se un componente o ingrediente normalmente utilizzato o naturalmente presente nell'alimento è stato completamente o parzialmente sostituito con un diverso componente o ingrediente, in prossimità del nome dell'alimento deve essere indicato il nome dell'ingrediente sostitutivo, con altezza della «x» pari almeno al 75% dell'altezza della «x» nel nome del prodotto e, comunque, a 1,2 mm [art. 17]
- attenzione alle <u>denominazioni riservate</u> (es. no «imitazione di latte»)

#### PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

[art. 7]



2) LE INFORMAZIONI SONO PRECISE, CHIARE E FACILMENTE COMPRENSIBILI

(es. vietate informazioni generiche o ambigue come «sostenibile»)

3) NON ATTRIBUISCONO PROPRIETÀ DI <u>PREVENIRE, TRATTARE O GUARIRE MALATTIE</u>

Gli obblighi sulle pratiche leali di informazione si applicano anche a:



- a) PUBBLICITÀ: <u>qualsiasi forma di messaggio</u> diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi
- b) PRESENTAZIONE DEGLI ALIMENTI, in particolare <u>forma</u>, <u>aspetto</u> o <u>imballaggio</u>, <u>materiale d'imballaggio</u>, modo in cui sono <u>disposti</u> o <u>contesto</u> nel quale sono esposti

### **DOP E IGP**

## [art. 5 reg. UE 1151/2012]



La DOP è un nome, compreso un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

- 1. ORIGINARIO di <u>un luogo</u>, <u>una regione</u> o, in casi eccezionali, <u>un Paese</u> determinati
- 2. le cui **QUALITÀ** o le cui **CARATTERISTICHE** sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali ed umani
- 3. le cui FASI DI PRODUZIONE si svolgono tutte nella zona geografica delimitata

L'IGP è un nome, compreso un nome utilizzato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

- 1. ORIGINARIO di <u>un luogo, una regione o un Paese</u> determinati
- 2. alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili <u>una</u> data **QUALITÀ**; la **REPUTAZIONE** o altre **CARATTERISTICHE**
- 3. la cui **PRODUZIONE** si svolge almeno per una delle sue fasi nella zona geografica delimitata

## ETICHETTATURA PRODOTTI DOP – IGP – STG

CIBUSLEX

[artt. 12 e 23 reg. 1151/2012]

■ <u>DEVONO</u> essere identificati con i seguenti **SIMBOLI** dell'Unione:



e con il NOME REGISTRATO

Inoltre, possono figurare in etichetta le seguenti indicazioni o abbreviazioni:

- DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA o DOP
- INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA o IGP
- SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA o STG

## [art. 13 reg. UE 1151/2012]



I nomi registrati sono protetti contro:

- A. qualsiasi IMPIEGO COMMERCIALE DIRETTO O INDIRETTO DI UN NOME REGISTRATO per prodotti che non sono oggetto di registrazione, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente, qualora:
  - i. questi ultimi siano **COMPARABILI** ai prodotti registrati con tale nome

- ii. oppure l'uso di tale nome consenta di <u>SFRUTTARE</u>, <u>INDEBOLIRE O</u>

  <u>SVIGORIRE LA NOTORIETÀ DEL NOME PROTETTO</u>





[art. 13 reg. UE 1151/2012]

I nomi registrati sono protetti contro:



- B. qualsiasi USURPAZIONE, IMITAZIONE O EVOCAZIONE, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente
  - Utilizzo di <u>qualunque segno</u> in grado di <u>richiamare direttamente e univocamente alla mente</u>

    <u>del consumatore</u>, come immagine di riferimento, la <u>merce che beneficia della DOP/IGP</u>
    - √ "Shampanskoe" → Champagne DOP [Trib. Milano, 16.5.2019, n. 4730]
    - $\checkmark$  immagini di cavallo, scudo e mulini  $\rightarrow$  Queso Manchego DOP [CGUE, 2.5.2019, C-614/17]
    - ✓ ((Grana))  $\rightarrow$  Grana padano DOP [Trib. UE, 12.9.2007, T-291/03; Trib. Venezia, Sez. spec. impresa, udienza dd. 25.5.2022, R.G. 855/2020]

[art. 13 reg. UE 1151/2012]



I nomi registrati sono protetti contro:

C. qualsiasi ALTRA INDICAZIONE FALSA O INGANNEVOLE relativa alla <u>provenienza</u>, all'<u>origine</u>, alla <u>natura</u> o alle <u>qualità essenziali</u> del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto, nonché l'impiego, per il confezionamento, di <u>RECIPIENTI CHE POSSANO INDURRE IN ERRORE</u> sulla sua <u>origine</u>



- D. qualsiasi ALTRA PRATICA CHE POSSA INDURRE IN ERRORE IL CONSUMATORE sulla vera origine del prodotto
  - es. riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di DO o IG, la quale possa indurre il consumatore a credere che il prodotto sia oggetto di tale DO o IG [CGUE, 17.12.2020, C-490/19, Morbier]

## [art. 13 reg. UE 1151/2012]



#### Analoga tutela è prevista per:

- IG delle bevande spiritose [art. 21 reg. UE 2019/787]
- DOP e IGP dei prodotti vitivinicoli [art. 103 reg. UE 1308/2013]





### PRODOTTI COMPOSTI CON INGREDIENTI DOP-IGP-STG



[Com(2010) 341/03: Orientamenti della Commissione]

Una <u>denominazione registrata come DOP o IGP</u> può essere indicata:

- nell'<u>ELENCO DEGLI INGREDIENTI</u> di un prodotto alimentare (es. «Ingredienti: Parmigiano Reggiano DOP»)
- all'interno o in prossimità della <u>DENOMINAZIONE DI VENDITA</u> e nell'<u>ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E</u>
   <u>PUBBLICITÀ</u> di un prodotto alimentare che incorpora prodotti DOP/IGP, a condizione che:
  - 1) il prodotto trasformato <u>non contenga altri «ingredienti comparabili»</u> (ingredienti che possano sostituire interamente o parzialmente quello DOP/IGP, es. Roquefort → formaggi erborinati)
  - 2) l'ingrediente sia utilizzato in quantità sufficiente per <u>conferire una caratteristica essenziale</u> al prodotto alimentare
  - 3) la <u>percentuale d'incorporazione</u> dell'ingrediente DOP o IGP sia <u>indicata</u> all'interno o in prossimità della denominazione dell'alimento o quantomeno nell'elenco degli ingredienti



L'indicazione deve essere tale da <u>far risultare chiaramente che il prodotto trasformato non</u> <u>beneficia esso stesso di una DOP o IGP</u> (es. no Pizza al Roquefort DOP)

## PRODOTTI COMPOSTI CON INGREDIENTI DOP-IGP-STG



[CGUE, 20.12.2017, C-393/16, Champagner Sorbet]

- vendita da parte di Aldi di un prodotto surgelato denominato 'Champagner Sorbet', contenente tra i suoi ingredienti il 12% di Champagne DOP
- l'utilizzo di una DOP come parte di una denominazione di vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, come «Champagner Sorbet», è volto a sfruttare indebitamente la notorietà di tale DOP qualora tale ingrediente non conferisca al suddetto prodotto una caratteristica essenziale
- pertanto, <u>il gusto conferito da tale ingrediente DOP deve costituire la caratteristica essenziale</u>
   <u>dell'alimento suddetto</u>; se il gusto è determinato in maggior misura dagli altri ingredienti in esso contenuti, l'utilizzo di un tale denominazione trae indebito vantaggio della notorietà della DOP

### PRODOTTI COMPOSTI CON INGREDIENTI DOP-IGP-STG



[art. 1 d.lgs. 297/2004]

Il <u>riferimento ad una denominazione protetta</u> nell'etichettatura, presentazione o pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati è consentito:

- quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono <u>autorizzati dal</u>
   <u>Consorzio di tutela riconosciuto</u> ed inseriti in apposito <u>registro</u> tenuto dal Consorzio
   In mancanza di un Consorzio riconosciuto, l'<u>autorizzazione</u> può essere concessa dal <u>MASAF</u>, che provvede anche alla gestione del citato <u>registro</u> → Criteri per l'utilizzo rev. 12.12.2022
  - ightharpoonup ingrediente evidenziato ightharpoonup indicazione della quantità
- 2. soltanto <u>tra gli ingredienti del prodotto confezionato</u> che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato

### PRODOTTI COMPOSTI CON INGREDIENTI DOP-IGP



[art. 44, co. 10 l. 238/2016]

È consentito l'utilizzo del <u>riferimento a una DOP o IGP di prodotti vitivinicoli</u> nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP <u>senza l'autorizzazione</u> del Consorzio/MASAF nei seguenti casi:

- a) qualora i **PRODOTTI DERIVATI IN QUESTIONE NON SIANO PREIMBALLATI** e siano <u>preparati in laboratori</u> <u>annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta</u> al consumatore finale
- b) nell'etichettatura e presentazione delle **BEVANDE SPIRITOSE** che ne abbiano <u>diritto ai sensi del reg.</u>
  (CE) 110/2008 [ora reg. (UE) 2019/787] e degli **ACETI DI VINO** in conformità all'<u>art. 56</u> [elaborati <u>esclusivamente</u> a partire dal relativo vino DOP o IGP certificato o classificato, con <u>divieto</u> d'uso dei termini ((DOC)), ((DOP)), ((DOCG)) e ((IGT)) o ((IGP)) in sigla o per esteso]
- c) esclusivamente fra gli **INGREDIENTI DEL PRODOTTO CONFEZIONATO** che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato (purché <u>tutti gli ingredienti</u> figurino in <u>caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica</u>, nonché su <u>sfondo uniforme</u>)

### RIFERIMENTI ALLE IG DELLE BEVANDE SPIRITOSE



[art. 10, par. 7 reg. UE 2019/787]

Ammesso l'utilizzo delle <u>denominazioni legali previste dalle categorie dell'allegato l</u> e delle <u>IG</u> nella designazione, presentazione o nell'etichettatura di <u>prodotti non conformi</u> alla categoria o IG se:

- TERMINI COMPOSTI PER BEVANDE ALCOLICHE [art. 11]
   es. ((gin & tonic))
- ALLUSIONI PER PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE ALCOLICHE, LIQUORI E BEVANDE SPIRITOSE [art. 12]
  - es. ((cuneesi al rhum de la Martinique))
  - es. (birra con gin) + (6% vol.: birra 90%, gin 10%)
  - es. bevanda spiritosa (maturata in fusti di grappa)
- ELENCO DEGLI INGREDIENTI PER PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE SPIRITOSE MISCELATE/ASSEMBLATE [art. 13]
  - es. bevanda spiritosa «miscela di Scotch whisky (60%) e acquavite di cereali (40%)»
  - es. acquavite di vino assemblata «Cognac (51%) e Armagnac (49%)»





## TRENTODOC

#### PUZZONEdi MOENA SPRETZ TZAORÌ





È possibile registrare validamente una DOP o IGP come marchio?

- ❖ Obblighi di protezione delle DOP e IGP ex art. 13 reg. (UE) 1151/2012
- Limiti alla registrazione di segni utilizzati per indicare la provenienza geografica
- Capacità distintiva del marchio
- \* Divieto di registrazione di marchi che comprendono emblemi di interesse pubblico
- Uso effettivo del marchio conformemente alla sua funzione essenziale

#### PROTEZIONE DELLE DOP E IGP



IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE [art. 7 reg. UE 2017/2001 (RMUE)]

Sono esclusi dalla registrazione:

- i marchi che sono <u>esclusi dalla registrazione</u>, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle <u>DO</u> e delle <u>IG</u> (...) [→ art. 14, lett. c-bis) c.p.i.]
  - i segni evocativi, usurpativi o imitativi di IG e DO protette [art. 14, lett. b) c.p.i., come modificato dal ddl 2631 presentato al Senato il 25.5.2022]
  - > se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'art. 7, la domanda di registrazione è respinta dall'Ufficio [art. 42 RMUE e art. 170 c.p.i.]
  - motivo di <u>nullità assoluta</u> [art. 59 RMUE e art. 25 c.p.i.] dichiarabile su domanda di <u>qualsiasi</u> persona fisica o giuridica [art. 63 RMUE e art. 184-ter c.p.i.]

#### PROTEZIONE DELLE DOP E IGP



#### [art. 14 reg. UE 1151/2012]

- qualora una DO o un'IG sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'art. 13, par. 1 e che riguarda un PRODOTTO DELLO STESSO TIPO è RESPINTA se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla DO o all'IG presso la Commissione
   I marchi registrati in violazione del primo comma sono ANNULLATI
- un marchio il cui <u>uso violi l'art. 13, par. 1</u>, di cui sia stata depositata la <u>domanda di registrazione</u>, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione <u>anteriormente</u> alla <u>presentazione alla Commissione della domanda di protezione della DO o dell'IG</u>, può <u>continuare a essere utilizzato e rinnovato</u> per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una DO o di un'IG, purché <u>non sussistano motivi</u> di nullità o decadenza del marchio ai sensi del reg. (CE) 207/2009 o ai sensi della dir. 2008/95/CE

#### PROTEZIONE DELLE DOP E IGP



IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE [art. 8, par. 6 reg. UE 2017/1001]

In seguito all'<u>OPPOSIZIONE</u> di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una DO o da un'IG, il marchio depositato è <u>escluso dalla registrazione</u> se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro <u>in materia di protezione delle DO e IG</u>:

- i) era già stata presentata una <u>domanda di registrazione della DO o dell'IG</u>, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, <u>anteriormente</u> alla data della <u>domanda di registrazione del marchio UE</u> o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione
- ii) la DO o lG conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo  $\rightarrow$  art. 13 reg. 1151/2012
  - Motivo di <u>nullità relativa</u> [art. 60 RMUE] dichiarabile su domanda dei <u>soggetti autorizzati ad</u> <u>esercitare i diritti</u> conferiti dalla DO o IG [art. 63]

#### PROTEZIONE DELLE DOP E IGP



[EUIPO, 14.12.2020, proc. opposizione B 3 078 212, LAVETTI PROSECCO c. PROSECCO]

Respinge l'opposizione proposta dal Consorzio di tutela della DOC prosecco contro la domanda di registrazione del marchio denominativo «LAVETTI PROSECCO» [ $\rightarrow$  registrabile]

- l'art. 103(1) reg. UE 1308/2013 e l'art. 12(1) reg. UE 1151/2012 stabiliscono che le <u>IG possono</u> essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare
- la specificazione dei prodotti nella Classe 33 [vino e cocktail/aperitivi a base di vino] del marchio impugnato include le <u>limitazioni «conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta</u>
   <u>Prosecco»</u> rispetto a vino e «<u>tutti i suddetti prodotti a base di o contenenti vino conforme al disciplinare della denominazione di origine protetta Prosecco</u>» rispetto agli altri prodotti
- dato che la specificazione dei prodotti si conforma a quanto richiesto dalla DOP [Prosecco], la funzione di quest'ultima, ossia indicare l'origine geografica e le particolari qualità dei prodotti ad essa connesse, viene dunque <u>pienamente garantita</u>

#### PROTEZIONE DELLE DOP E IGP



[EUIPO Commissione di ricorso, 15.09.2017, proc. R 500/2017-2, Consejo Regulador del Cava]

Accoglie il ricorso proposto contro la decisione di rigetto della registrazione del marchio collettivo denominativo "CAVA DE PARAJE CALIFICADO" [→ registrabile]

- the expression would <u>denote 'cava from a place that has all the necessary requirements'</u>, suggesting
   that the 'sparkling wine, namely cava, complying with the specifications of the <u>PDO "Cava"</u> ... comes
   from a geographical region where it acquires its qualities (...)
- in the light of all the above considerations, the collective mark benefits from the <u>exception established</u> by Art. 66(2) [ora art. 74, par 2: possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica]
- the amendment made to the list of goods in Class 33 to <u>avoid the objection to registration based on</u>

  Article 7(1) (j) EUTMR ('Sparkling wine, namely cava, <u>complying with the specifications of the protected</u>

  designation of origin "cava") should likewise be applied to the services under Classes 35 and 39

#### SEGNI DESCRITTIVI E GEOGRAFICI



IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE [art. 7 reg. UE 2017/2001 (RMUE)]

Sono esclusi dalla registrazione: c) i marchi composti <u>esclusivamente da segni o indicazioni che in</u> <u>commercio possono servire per designare</u> la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la <u>provenienza geografica</u>, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio [→ art. 13 c.p.i.]

[Comm. Ricorsi UIBM, sentenza 04.07.2016, n. 51/16, COLUSSI s.p.a. c. UIBM]

Respinge il ricorso contro il rigetto della domanda di marchio individuale «SAPORI DI SIENA»

il divieto ex art. 13 c.p.i. di uso di nomi geografici nei marchi lascia spazio alla possibilità che il nome geografico sia inserito, nel rispetto del principio di verità, in marchi complessi caratterizzati dalla presenza di altri segni, denominativi o di fantasia, atti a costituire il cuore del marchio complesso. Diverso è il caso in cui il marchio contenente il nome geografico abbia sì struttura complessa ma gli altri segni siano "serventi" rispetto alla centralità del nome geografico

#### SEGNI DESCRITTIVI E GEOGRAFICI



[art. 74 reg. UE 2017/1001] [art. 11 c.p.i.]

- 1. Possono costituire MARCHI COLLETTIVI UE i marchi UE così designati all'atto del deposito e <u>idonei a</u> <u>distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese</u>.

  Possono depositare marchi collettivi UE le <u>associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti</u> che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le <u>persone giuridiche di diritto pubblico</u>
- 2. In deroga all'art. 7, par. 1, lett. c), possono costituire marchi collettivi UE segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a <u>designare la provenienza geografica</u> dei prodotti o dei servizi
  - il titolare non è autorizzato a <u>vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni,</u> purché detto uso sia conforme alle consuetudini di <u>lealtà</u> in campo industriale o commerciale; in particolare a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica

#### SEGNI DESCRITTIVI E GEOGRAFICI



[art. 83 reg. UE 2017/1001] [art. 11-bis c.p.i.]

1. Possono costituire MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati [art. 11-bis c.p.i.: può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica]



**FUNZIONE**: indicare che i prodotti o servizi sono conformi a un determinato <u>standard stabilito dal</u> <u>titolare del marchio</u>, in seguito ad un <u>controllo istituito dal titolare del marchio</u> [direttive EUIPO]

2. Ogni <u>persona fisica o giuridica</u>, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico [art. 11-bis c.p.i.: organismi accreditati ai sensi della normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi], può presentare domanda purché <u>non svolga un'attività</u> che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato

## CAPACITÀ DISTINTIVA



IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE [art. 7 reg. UE 2017/2001 (RMUE)]

Sono esclusi dalla registrazione: b) i marchi privi di carattere distintivo [ $\rightarrow$  art. 13 c.p.i.]

[EUIPO, 19.09.2022, domanda di marchio collettivo UE n. 017903752 presentata dal Consorzio Vini Asolo Montello]

<u>Rifiuta</u> la registrazione del marchio collettivo denominativo «**ASOLO - PROSECCO**», il cui uso è <u>concesso</u> <u>solo ai membri del Consorzio e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione</u> relativo alla DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco»

■ un segno <u>non può essere distintivo quando è costituito semplicemente da un DOCG</u>, poiché ... il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno «ASOLO - PROSECCO» non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti (vino prosecco, prodotto nel territorio di Asolo)

## CAPACITÀ DISTINTIVA





- se il marchio collettivo dell'Unione europea <u>può designare una provenienza geografica</u> dei prodotti o dei servizi, l'associazione richiedente è tenuta a assicurarsi che tale segno sia dotato di <u>elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione</u> da quelli di altre imprese per essere considerato distintivo ai sensi dell'art. 7, par. 1, lett. b) RMUE (<u>CGUE</u>, <u>05.03.2020</u>, C-766/18 P, BBQLOUMI / HALLOUMI, § 72 e 73)
- inoltre, i marchi citate dal richiedente (Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Vernaccia di San Gimignano, Colli Euganei) non sono direttamente confrontabile con l'attuale domanda in quanto <u>le</u> <u>prassi dell'Ufficio sono cambiate</u>, in particolare dopo la sentenza della CGUE nel caso C-766/18

## CAPACITÀ DISTINTIVA



EUIPO, 13.7.2022, domanda di marchio collettivo n. 018441418 presentata dal Consorzio Vino Chianti (appello pendente)



EUIPO, 5.5.2022, domanda di marchio collettivo n. 018358002 presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano (appello pendente)



EUIPO, 26.9.2022, domanda di marchio collettivo n. 018510432 presentata dal Consorzio di Tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (marchio identico al logo contenuto all'art. 8 del disciplinare, dunque, di uso obbligatorio per tutti gli operatori che producano pomodoro DOP)





#### **GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



#### **AVV. STEFANO SENATORE**

Via Serafini 9, 38122 Trento 0461.230084

senatore@cibuslex.it

www.cibuslex.it

© Copyright avv. Stefano Senatore – Riproduzione riservata